

Il credito d'imposta dei beni strumentali nuovi nel Modello Redditi

di [Commercialista Telematico](#)

Publicato il 12 Luglio 2021

Il modello Redditi 2021 è complesso nella indicazione dei crediti d'imposta e agevolazioni a favore del contribuente. In questo articolo analizziamo con esempi pratici la compilazione dei dati relativi al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, in particolare puntiamo il mouse sulla gestione del quadro RU. A cura di Alessandro Tatone.

Mutuando la disciplina del maxi ed iper-ammortamento, la legge di bilancio 2020 (art. 1, commi da 184 a 197 L. 160/2019) ha introdotto un [credito di imposta](#) a valere su investimenti in beni strumentali, materiali e immateriali nuovi, effettuati nel 2020.

Con l'art. 1, commi da 1051 a 1063 e 1065, la [Legge n. 178/2020](#) (Legge di bilancio 2021) è stato ulteriormente previsto il riconoscimento di "nuovi" crediti d'imposta per gli investimenti, sempre in beni strumentali nuovi, effettuati nel periodo 16.11.2020 - 31.12.2022, ovvero 30.6.2023 qualora sia accettato l'ordine dal venditore e siano pagati acconti almeno pari al 20% del costo entro il 31.12.2022.

La parziale coincidenza temporale della validità delle due norme (16/11/2020 – 31/12/2020) ha obbligato il legislatore a prevedere un periodo transitorio in cui si potrà scegliere fra l'applicazione della nuova disciplina (quella della finanziaria 2021) e quella originaria ex [L. 160/2019](#).

Verifichiamo quale riflessi tale circostanza avrà in termini di utilizzo, fruizione ed indicazione nel modello reddito di tale credito.

Questi gli articoli qui trattati:

- La previsione normativa della L. 160/2019



- Le novità introdotte con la legge di bilancio 2021
- La Risoluzione n. 3/E/2021
- La compilazione del modello REDDITI
- La registrazione contabile e la rilevazione delle variazioni nel modello REDDITI

La previsione normativa della L. 160/2019

Come premesso, in base alle previsioni ex art. 1, cc. 184-197 L. 160/2019, con riferimento agli investimenti in beni strumentali nuovi acquistati dal 1° gennaio 2020 fino al 31.12.2020 (ovvero fino al 30.6.2021 a condizione che entro il 31.12.2020 sia accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), in luogo del vecchio super e iper-ammortamento, spetta un credito d'imposta, diversificato a seconda della spesa sostenuta e del tipo di bene acquistato, a condizione che nella fattura venga indicato il relativo riferimento normativo e che vengano rispettate le seguenti condizioni:

1. l'investimento sia relativo a beni strumentali nuovi;
2. il beneficiario sia residente in Italia (anche per il tramite di una stabile organizzazione).

Per contro il credito d'imposta in questione non spetta alle imprese:

- in liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale di cui al RD n. 267/42, al D.Lgs. 14/2019 (c.d. "[Codice della crisi d'impresa](#)") ovvero da altre leggi speciali, nonché a quelle che hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle predette situazioni;
- destinatarie di sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001.

In ogni caso, la spettanza dell'agevolazione è subordinata al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro ed al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori.

Sotto il profilo oggettivo, ed in linea di principio generale, l'agevolazione riguarda gli investimenti in:

1. beni materiali strumentali nuovi;

2. beni immateriali strumentali nuovi di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017, ivi comprese le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo di tali ultimi beni, mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

Sono per contro esclusi dal beneficio gli investimenti in:

- veicoli di cui all'art. 164, comma 1, TUIR;
- beni materiali strumentali con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5% (DM 31.12.88);
- beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia / acqua / trasporti, delle infrastrutture, delle poste / telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e smaltimento rifiuti;
- beni ricompresi nei seguenti gruppi:

Gr.	Soggetti	Specie	Beni	% amm.
V	Industrie manifatturiere Alimentari	Specie 19 - imbottigliamento di acque minerali naturali	Conduttore	8%
XVII	Industrie dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua	Specie 2/b - produzione e distribuzione di gas naturale	Condotte per usi civili (reti urbane)	8%
			Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai centri di Produzione	10%
			Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze da giacimenti gassoso acquiferi; condotte di derivazione e di allacciamento	12%
		Specie 4/b – stabilimenti termali, idrotermali	Conduttore	8%

Gr.	Soggetti	Specie	Beni	% amm.
XVIII	Industrie dei trasporti e delle telecomunicazioni	Specie 4 e 5 - ferrovie, compreso l'esercizio di binari di raccordo per conto terzi, l'esercizio di vagoni letto e ristorante. Tramvie interurbane, urbane e suburbane, ferrovie metropolitane, filovie, funicolari, funivie, slittovie ed ascensori.	Materiale rotabile, ferroviario e tramviario (motrici escluse)	7,5%
		Specie 1, 2 e 3 - trasporti aerei, marittimi, lacuali, fluviali e lagunari	Aereo completo di equipaggiamento (compreso motore a terra e salvo norme a parte in relazione ad esigenze di sicurezza)	12%

Come già accennato, l'agevolazione spetta in maniera differenziata in base alle diverse tipologie di beni; nel dettaglio:

- per i **beni materiali "Industria 4.0"** di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017 il credito d'imposta spetta in misura differenziata a seconda del costo:

Importo investimenti	Credito d'imposta
Fino a € 2,5 milioni	40%
Da € 2,5 milioni a € 10 milioni	20%
Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni	

- con riferimento ai **beni immateriali** di cui alla **Tabella B**, Finanziaria 2017 (per i quali, in precedenza, era riconosciuto il maxi ammortamento del 40%), il credito d'imposta spetta nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 700.000;
- relativamente ai beni agevolabili diversi da quelli di cui alle predette Tabelle A e B, il credito d'imposta spetta nella misura del 6% del costo (ex art. 110, comma 1, lett. b, TUIR, ossia

comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, con esclusione degli interessi passivi e delle spese generali), nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 2.000.000. Da considerare che per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore.

In termini di fruizione, il credito d'imposta in questione è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24, in 5 quote annuali di pari importo (3 quote per gli investimenti in beni immateriali) a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, ovvero dall'anno successivo a quello in cui è intervenuta l'interconnessione per gli investimenti in beni di cui alle predette Tabelle A e B. Sul punto è utile inoltre evidenziare che:

1. qualora l'interconnessione avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello di entrata in funzione del bene agevolato, il credito d'imposta può essere fruito, fino al momento dell'interconnessione, nella misura del 6% (quella – per intendersi – prevista per gli “altri beni”);
2. l'agevolazione non può essere ceduta / trasferita “neanche all'interno del consolidato fiscale”;
3. tale contributo:
 - non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP,
 - non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, co. 5, TUIR;
 - è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito ai fini IRPEF / IRES e della base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto.

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali: le novità introdotte con la legge di bilancio 2021

L'art. 1 commi 1051-1063 L 178/2020 (Legge di bilancio 2021), ha introdotto importanti novità sul tema le quali, sebbene non modifichino di fatto i presupposti ed i requisiti che consentono la fruizione dell'agevolazione, ne mutano alcuni termini.

In primo luogo, è stato prorogato il periodo di validità del contributo.

Si potrà infatti fruire del credito d'imposta sugli acquisti di beni strumentali materiali ed immateriali nuovi fino al 31/12/2022 (in precedenza 31/12/2020), ovvero fino al 30/06/2023 a condizione che entro il 31/12/2022 sia confermato l'ordine e pagati acconti per almeno il 20% dell'investimento.

In secondo luogo, la compensazione del credito vantato potrà avvenire non più in 5 quote annuali, come disponeva la norma originaria, ma in tre.

Occorre inoltre evidenziare l'innalzamento di dieci punti percentuali del credito d'imposta spettante per gli investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali, quali definiti nel precedente paragrafo, effettuati a partire dal 16/11/2020 e fino al 31/12/2021.

L'aliquota tornerà ad essere pari a quella stabilita dalla L. 160/2019, a partire 01/01/2022 e fino al 31/12/2022.

Nel dettaglio, per i beni materiali "Industria 4.0" di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017 il credito d'imposta ora spetta nella seguente misura:

IMPORTO INVESTIMENTO	CREDITO D'IMPOSTA	
	INVESTIMENTO	
	16.11.20 - 31.12.21	1.1.22 - 31.12.22 (o 30.6.2013)
Fino a € 2.500.000	50%	40%
Fra 2 mln e 10 mln	30%	20%
Fra 10 e 20 mln	10%	10%

Anche per i beni immateriali "Industria 4.0" di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017 il credito d'imposta viene aumentato rispetto l'originaria previsione. In questo caso però la maggiorazione è a valere su tutto il periodo di vigenza della norma agevolativa e il massimale di spesa viene fissato ad 1 milione di €. (in precedenza 750mila):

IMPORTO INVESTIMENTO	CREDITO D'IMPOSTA
Max 1 Mln	20%
Sono agevolabili anche le spese per servizi sostenute relativamente all'utilizzo dei beni mediante soluzioni di <u>cloud computing</u> , per la quota imputabile per competenza	

Con riferimento ai beni materiali ed immateriali "generici" per i quali, per il 2020, era riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 6% del costo nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 2 milioni, ora spetta un credito d'imposta nelle seguenti misure:

IMPORTO INVESTIMENTO	CREDITO D'IMPOSTA	
	Investimento	
	16.11.20 - 31.12.21*	1.1.22 - 31.12.22 (o 30.6.13)
Max € 2.000.000 Beni materiali	10%	6%
Max € 1.000.000 Beni immateriali		
*15% per investimenti in strumenti tecnologici destinati dall'impresa per la realizzazione di forme di lavoro agile		

La Risoluzione n. 3/E/2021

Le due disposizioni agevolative sopra esaminate prevedono due distinti periodi temporali che hanno indotto l'Amministrazione finanziaria a fornire i chiarimenti contenuti nella [Risoluzione 3/E/2021](#).

Anzitutto occorre considerare che la legge istitutiva del contributo in questione (L. 160/19) prevedeva una decorrenza dell'utilizzo del credito d'imposta diverso da quello disposto con la Legge di bilancio 2021.

In particolare:

- **L. 160/2019:** il credito d'imposta, maturato in virtù degli acquisti effettuati fra il 01/01/2020 ed il 31/12/2020, è utilizzabile in compensazione a decorrere dall'esercizio successivo a quello di acquisto e di entrata in funzione, ovvero interconnessione del bene;

- **L. 178/2020:** il credito d'imposta, maturato in virtù degli acquisti effettuati fra il 16/11/2020 ed il 31/11/2022, è utilizzabile in compensazione a decorrere dall'esercizio in cui è stato acquistato il bene, ovvero dalla sua entrata in funzione o interconnessione.

Di conseguenza, esistendo un periodo durante il quale potrebbero essere adottate entrambe le norme (dal 16/11/2020 al 31/12/2020), la stessa Amministrazione finanziaria ha ammesso che per i beni acquistati ed entrati in funzione dal 16 novembre al 31 dicembre 2020 si potrà optare, facoltativamente, per l'utilizzo di uno dei due crediti d'imposta spettanti per ogni singolo bene.

Sarà pertanto utile, prima di effettuare questa scelta, valutare le caratteristiche della norma rispetto il tipo di investimento agevolato:

CREDITO 160/2019		CREDITO D'IMPOSTA L 178/2020	
Beni materiali ordinari	5 quote annuali	Beni materiali ordinari	3 quote annuali
Beni materiali 4.0	3 quote annuali	Beni materiali e immateriali	1 quota annuale

Evidentemente, a seconda del tipo di opzione esercitata, ai fini della compensazione, è necessario utilizzare lo specifico codice tributo appositamente istituito:

OPZIONE	COD. TRIB.	DESCRIZIONE
L. 160/19	6932	<i>"Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui all'art. 10, comma 1, lett. A e B alla legge n. 232/2016) - art. 1, comma 188, legge n. 160/2019"</i>

6933	<p><i>“Credito d’imposta investime nti in beni strument ali nuovi di cui all’allegat o A alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 189, legge n. 160/2019 ”</i></p>
------	--

6934	<p><i>“Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato B alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 190, legge n. 160/2019”</i></p>	
L. 178/20	6935	<p><i>“Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui all'allegato A e B alla legge n. 232/2016) - art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020”</i></p>
	6936	<p><i>“Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato B alla legge n. 232/2016 - art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020”</i></p>
	6937	<p><i>“Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato B alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020”</i></p>

Il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali e la compilazione del modello REDDITI

A seguito dell'introduzione del credito d'imposta *"Investimenti beni strumentali sul territorio dello Stato 2020"* a norma della più volte richiamata L. 160/2019 e delle successive modifiche apportate dalla L. 178/2020, già commentate nei paragrafi precedenti, sono stati introdotti nuovi codici credito nel quadro RU, che dovranno essere inseriti nei modelli REDDITI 2021 PF / SC / SP.

In particolare:

- **RIGO RU1:**

- campo 1: va riportata la descrizione *"Investimenti in beni strumentali nel territorio dello Stato 2020"*;
- campo 2, va riportato, a seconda del tipo di investimento realizzato, un codice credito diverso (vedi tabella seguente)

QUADRO RU – SEZIONE 1		
RIF. NORMATIVO	COD.	DESCRIZIONE Credito d'imposta acquisto beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate in Italia di cui
Art. 1, comma 185- 196, L. 160/2019.	H4	Investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'art. 1, comma 188, Legge n. 160/2019, ossia beni diversi da quelli ricompresi nelle Tabelle A e B, Legge n. 232/2016 (codice tributo "6932")

2H	Investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'art. 1, comma 189, Legge n. 160/2019, ossia beni di cui alla Tabella A, Legge n. 232/2016 (codice e tributo "6933"))
----	---

3H	Investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'art. 1, comma 190, Legge n. 160/2019, ossia beni di cui alla Tabella B, Legge n. 232/2016 (codice tributo "6934")
----	---

Art. 1 comma 1051- 1063 L 178/2020	L3	Investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali di cui all'art. 1, comma 1054, Legge n. 178/2020, ossia beni diversi da quelli ricompresi nelle Tabelle A e B, Legge n. 232/2016 (codice tributo "6935")
	2L	Per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'art. 1, comma 1056, Legge n. 178/2020, ossia beni di cui alla Tabella A, Legge n. 232/2016 (codice tributo "6936")
	3L	Per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'art. 1, comma 1058, Legge n. 178/2020, ossia beni di cui alla Tabella B, Legge n. 232/2016 (codice tributo "6937")

- **RIGO RU2** va riportato il credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione utilizzando il codice/i riferito/i alla tipologia di investimento realizzato/i nel precedente periodo d'imposta;
- **RIGO RU5** campo 3 va indicato il credito maturato nel 2020.

Infine nel rigo RU120 andrà indicato l'ammontare complessivo dell'investimento.

ESEMPIO:

Nel febbraio 2020 viene acquistato un bene strumentale (no Tabella A e B) per €. 250.000, di conseguenza il credito d'imposta spettante è pari a 15.000 (6% di 250.000) da ripartire in 5 quote

RU120 Investimenti beni strumentali 2020	Investimenti c.188	Investimenti c.189	Investimenti c.200
	250.000,00	,00	15.000,00

La registrazione contabile e la rilevazione delle variazioni nel modello REDDITI

Esempio

Si ipotizzi una ditta individuale che effettua un investimento nel febbraio 2020 in un bene strumentale nuovo "generico" pari a complessivi € 10.000 + Iva. Il credito spettante sarà quindi pari ad € 600 (6% di 10.000) e, di conseguenza, la prima quota annuale sarà pari ad € 120 e utilizzabile a partire dal 1° gennaio 2021. Ora, avendo contabilizzato il costo del bene al lordo del credito d'imposta, l'ammortamento 2020 (coefficiente 10%), ridotto alla metà per il primo anno di entrata in funzione del bene, è pari a € 500 (10.000 x 10% x 50%), di conseguenza la quota di competenza 2020 del credito d'imposta (non tassabile) è pari a € 600 x 10% x 50% = € 30. Il quadro RG sarà così compilato:

- **FASE 1:** Rilevazione della quota di ammortamento

	Art. 92	Art. 93	Art. 94
RG13 Esistenze iniziali	1	2	3
RG15 Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci			
RG16 Spese per lavoro dipendente e assimilato e per lavoro autonomo			
RG17 Utili spettanti agli associati in partecipazione			
RG18 Quote di ammortamento			500,00
RG19 Spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a euro 516,46			
RG20 Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali			

- **FASE 2:** Rilevazione del credito d'imposta:

SEZIONE I		Dati identificativi del credito d'imposta spettante		Codice modello	
Crediti d'imposta		Investimenti beni strumentali sul territorio dello Stato 2020		H 4	
i crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)		RU2 Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione			
		RU3 Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)			
		RU5 Credito d'imposta spettante nel periodo (di cui 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12)		600,00	
		RU6 Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24			
		RU7 Credito utilizzato ai fini			
		RU8 Credito d'imposta riversato			
		RU9 Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B)			
		RU11 Credito d'imposta richiesto a rimborso			
		RU12 Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)		600,00	
		RU120 Investimenti beni strumentali 2020			
		Investimenti c. 188		Investimenti c. 189	
		10.000,00			
		Investimenti c. 200			

Sull'argomento Ti invitiamo ad approfondire negli articoli: [Il credito d'imposta su beni strumentali nuovi nel 2021 e 2022](#) [Credito d'imposta beni strumentali nuovi](#) [Il credito d'imposta industria 4.0 in nuovi beni strumentali tra vecchie e nuove misure per l'anno 2020: aspetti operativi e contabili](#) [Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi](#) [Codici tributo Bonus investimenti in beni strumentali nuovi](#), [Legge di Bilancio 2021](#)

A cura di Alessandro Tatone Lunedì 12 luglio 2021

Questo intervento è tratto dalla circolare settimanale di Commercialista Telematico...

Abbonamento annuale Circolari Settimanali

per i clienti dello studio

Abbonandoti per un anno alle Circolari Settimanali, ogni settimana riceverai comodamente **nella tua casella di posta elettronica** una circolare con **tutte le novità dei 7 giorni** precedenti e gli **approfondimenti** di assoluta urgenza.

Le circolari settimanali sono in formato Word per essere **facilmente modificabili** con il tuo logo ed i tuoi dati e **girate ai clienti del tuo studio**.



[SCOPRI DI PIU' >](#)